



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2071/09

UDIENZA DEL

24/09/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

186/4/10

PRONUNCIATA IL:

24/9/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/10/10

Il Segretario

[Signature]

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- BELLOCCHI ALBERTO Presidente
- DINI LUCIANO Relatore
- BUCCHI ANDREA Giudice
-
-
-
-

dariodibello@dottorini.com

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2071/09
depositato il 17/12/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 01103379/2009 TASSE AUTO 2006
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:

AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARSALA
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:

MARCO

VIA 06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:

DI MASSA ANDREA

CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 614010409016/2009 TASSE AUTO 2006
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:

AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARSALA
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:

MARCO

VIA 06083 BASTIA UMBRA PG



[Signature]



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2071/09

UDIENZA DEL

24/09/2010 ore 09:00

(segue)

difeso da:
DI MASSA ANDREA
CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1289131/2009 TASSE AUTO 2007
contro REGIONE DELL'UMBRIA
difeso da:
AVV.PAOLA MANUALI E AVV.NATASCIA MARSALA
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
MARCO
06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:
DI MASSA ANDREA
CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 714012452417/2009 TASSE AUTO 2007
contro REGIONE DELL'UMBRIA
difeso da:
AVV.PAOLA MANUALI E AVV.NATASCIA MARSALA
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA

proposto dal ricorrente:
MARCO
VIA 06083 BASTIA UMBRA PG

difeso da:
DI MASSA ANDREA
CORSO CAVOUR 45 06100 PERUGIA PG

dariodibello@dottorini.com

dariodibello@dottorini.com

Con atto 17\12\2009 .

Marco ricorre contro la Regione Umbria chiedendo l'annullamento degli A.A. notificatigli il 17\10\2010 con cui gli si chiedeva il pagamento della tassa di possesso per gli anni 2006 e 2007 di due autoveicoli per un tot. di € 682,30 ed espone : egli aveva versato la tassa di circolazione ma gli è stata chiesta la tassa di possesso dalla quale le sue auto sono esenti ex art. 63 L. 342\2000 come sancito da consolidata giurisprudenza, che allega, tra cui la CTR di Perugia; il comma 2 di detto art. 63 esonera dalla tassa auto e moto costruiti\immatricolati da 20 anni ed aventi particolare interesse storico - collezionistico. Tali veicoli ex comma 3° stesso articolo sono individuati dall'ASI e per le moto anche dalla FMI, determinazione che va aggiornata annualmente e che riguarda una lista generale di modelli e non consiste in una certificazione di singoli esemplari; concetto fatto proprio dall'A.E. che parla di "atti a contenuto generale " e che esclude un obbligo associativo; la stessa ASI ammette che la iscrizione ad essa associazione non è necessaria e fornisce istruzioni(che allega sub 22) sul farsi per il non associato; istruzioni che sso ricorrente ha seguito; produce attestato di altro Club non associato all'ASI. Cita e produce numerose sentenze favorevoli. Fa presente che un diritto non può essere subordinato alla certificazione di un ente privato come concordano Garante del contribuente, Antitrust ed A.E. secondo i quali la iscrizione all'ASI o ad altra associazione non è necessaria. Produce 4 all.ti sub 25. La Regione non può modificare una Legge dello Stato, la L.342\2000 come stabilito dalla C.Costituzionale con sentenza 455\2005. Infine la L.R. 23\02 è stata abrogata dalla L.Regionale n.. 36\2007. Allega 26 documenti.

REPLICA la Regione : la normativa di riferimento è l'art.5 c.32 del DL 30\12\82 convertito in L.28\2\83 n.53, secondo cui al pagamento della tassa sono tenuti coloro che risultano proprietari di veicoli iscritti al PRA, come lo erano i veicoli del ricorrente che, immatricolati nel 1981 e 1982, non avevano compiuto i 30 anni. Sono altresì esenti i veicoli ultraventennali aventi certe caratteristiche la cui individuazione è demandata all'ASI, e per le moto anche alla FMI. Impostazione confermata dal M.F. con circolare n. 207 del 16\11\2000. La L.R. 23\2002 stabilisce che la esenzione spetta a chi ha un attestato di storicità rilasciato dall'ASI o dalla FMI. Detta Legge non è stata dichiarata incostituzionale ma abrogata dalla L.R. 36 del 24\12\2007 che non ha efficacia retroattiva (Vedi L. 27\7\2000 n.12 art.3). L'accertamento riguarda periodi precedenti (2006 e 2007). La L.342\2000 non prevede un elenco di modelli né esenzione per modelli che non siano ultratrentennali. Ci sono state bozze e proposte ma non provvedimenti cogenti. La Giurisprudenza non è univoca; quanto all'autocertificazione : l'art.47 del DPR 445\2000 non riguarda la fattispecie in esame (non si tratta di fatti personali etc.) ma occorre una valutazione fatta da esperti. La disciplina in materia è dettata da norma nazionale. La C. Costituzionale (sent.455\05) ha dichiarato la incostituzionalità di una L.Regionale (della Liguria) che era intervenuta su aspetti relativi alla concessione della esenzione giungendo a conclusioni non certo favorevoli al ricorrente.

CONTROREPLICA parte ricorrente : la determinazione di cui parla la L.342\2000 all'art.63 c. 3 non può essere che di carattere generale; la Legge non prevede alcun accertamento sui singoli veicoli ma solo la identificazione del modello e deve consistere in un elenco generale aggiornato annualmente. Interpretazione fatta propria dall'A.E. e non con bozza; la esenzione non può essere subordinata a un tesseramento. Richiama delibere e sentenze. L'art. 2 della L.R. 23\2002 vincolava

M
✓

un'agevolazione prevista dalla Legge nazionale a un attestato ASI, cosa incompatibile con l'Ordinamento come affermato in recente sentenza della CTR di Perugia secondo cui il dettato normativo regionale è inapplicabile mancando un atto normativo che disciplina funzioni pubbliche dell'ASI. Comunque la C. Costituzionale con la sentenza 455\05 ha stabilito che la L.R. non può incidere sui presupposti giuridici di un tributo. La Regione Umbria subordina la esenzione a un certificato non previsto dall'art.63 c.3 della L.342\2000 e quindi in violazione della Costituzione. Infine fa presente che la Regione non ha contestato la qualità delle auto del ricorrente. Allega sentenze della CTR tra le stesse parti a lui favorevoli.

OSSERVA

La maggioranza delle decisioni in materia è favorevole alle tesi sostenute dal ricorrente e ciò condivisibilmente secondo questo Collegio in quanto : le due auto interessate (A112 Abarth) sono indicate nell'elenco prodotto dal ricorrente nell'allegato n.17; la stessa ASI dichiara (dichiarazione pure allegata) che l'attestato non è necessario, naturalmente ove le caratteristiche ricorrano. E ciò appare esatto non potendosi subordinare un diritto previsto dalla Legge alla iscrizione a una associazione. Ove così non fosse, ipotesi che non appare ricorrere nella fattispecie, sorgerebbero dubbi sulla legittimità della norma. Ancora, come sostiene parte ricorrente, la determinazione non può non avere carattere generale; la Legge non prevede accertamenti sui singoli veicoli o complesse valutazioni eseguite da esperti e che potrebbero essere più costosi del bollo. Quanto alla autocertificazione : la prova contraria di non rispondenza alle caratteristiche necessarie può essere data da chi ne contesta la ricorrenza (come sta accadendo proprio in questo periodo per i veicoli, in particolare per ciclomotori e citicar, che talora sono in grado di superare i limiti massimi di velocità consentiti per Legge , e che pertanto vengono controllati e se del caso contravvenzionati dalla Polstrada).

PTM

La Commissione accoglie il ricorso, spese compensate.


Perugia 24\9\2010

Il G.relatore

Avv. Luciano dini

il Presidente

Dott. Alberto Bellocchi



dariodibello@dottorini.com